DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1977

che nega il carattere scientifico all'apparecchio di controllo della carta designato « Pulmac Zero Span Tester »

(77/463/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 4 febbraio 1977 il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di ingaggiare la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato « Pulmac Zero Span Tester » deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 3 giugno 1977 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

considerando che risulta da tale esame che l'apparecchio in questione è destinato a controllare la qualità della carta e della pasta di carta, in particolare la resistenza alla trazione delle carte sintetiche e cellulosiche in funzione della loro struttura fibrosa ; che questo apparecchio non comporta nessun dispositivo particolare per una sua specifica utilizzazione a fini scientifici ; che si tratta invece di un apparecchio utilizzabile in maniera evidente in tutti i campi della produzione commerciale o industriale ; che non può dunque considerarsi come scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'apparecchio designato « Pulmac Zero Span Tester » non deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.